

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021
631/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a riunione del 28 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 563/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 563/2021/R/eel);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING) del 18 novembre 2021, prot. Autorità 43250, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) dell'Autorità del 17 dicembre 2021, prot. Autorità 47412, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA del 17 dicembre 2021, prot. Autorità 47415, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);

- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 21 dicembre 2021, prot. Autorità 47904, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING del 21 dicembre 2021, prot. Autorità 47914, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia).

CONSIDERATO CHE:

- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2022, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Biopower Sardegna di ALPERIA TRADING;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall'articolo 65;
 - la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- con la prima comunicazione Alperia, come integrata con la seconda comunicazione Alperia a seguito della prima lettera DMEA, ALPERIA TRADING ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2022;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2022, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che il citato impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- gli articoli 64 e 65 stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi;
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario che a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede, tra l'altro, che Terna presenti

all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:

- a) con riferimento ai combustibili che alimentano le unità nella sua disponibilità e che, oltre a non essere gas naturale o gas naturale da giacimenti minori isolati, non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16, deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16;
 - b) con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- dalla prima comunicazione Alperia e dalla comunicazione Terna si evincono, tra l’altro, le proposte e le istanze avanzate da ALPERIA TRADING in relazione all’impianto Biopower Sardegna per l’anno 2022, ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30 e 77.51, lettera j); dette proposte e istanze attengono a profili rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto dell’unità di produzione dell’impianto sopra menzionato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata, per l’anno 2022 da ALPERIA TRADING, con la prima e la seconda comunicazione Alperia, rispetto all’impianto Biopower Sardegna;
- precisare che:
 - in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell’impianto considerato;
 - il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell’immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- per quanto attiene all’impianto Biopower Sardegna, approvare, con efficacia limitata all’anno 2022 e per i profili diversi da quelli già confermati per il medesimo anno ai sensi del comma 77.50, le proposte e le istanze, di cui alla prima comunicazione

Alperia e alla comunicazione Terna, avanzate da ALPERIA TRADING ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.51, lettera j), fatte salve le previsioni e le precisazioni di seguito esplicitate;

- prevedere che:
 - alla luce delle informazioni integrative fornite da Terna con la comunicazione Terna a seguito della seconda lettera DMEA, il consumo specifico di cui al comma 64.13 e relativo al principale combustibile che alimenta l'impianto Biopower Sardegna sia pari, per l'anno 2022, al valore approvato con la deliberazione 563/2021/R/eel, in luogo di quanto indicato da ALPERIA TRADING nella prima comunicazione Alperia;
 - ai fini della determinazione dei valori delle componenti a copertura del costo della certificazione del principale combustibile, della logistica internazionale e nazionale dello stesso e della componente di cui al comma 64.11, lettera g), (cd. componente smaltimento), siano adottate per l'anno 2022 le metodologie richieste da ALPERIA TRADING, applicando, tuttavia, il consumo specifico approvato con la deliberazione 563/2021/R/eel, coerentemente con la previsione del precedente alinea;
- precisare che, se, in un dato periodo rilevante dell'anno 2022, la somma algebrica delle componenti del costo variabile riconosciuto dell'unità dell'impianto Biopower Sardegna assume segno negativo, il prodotto tra il valore assoluto di detta somma e il corrispondente programma vincolante modificato e corretto di immissione è incluso tra i ricavi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da ALPERIA TRADING S.r.l., con la prima e la seconda comunicazione Alperia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2022;
2. di approvare, con riferimento all'impianto Biopower Sardegna e con efficacia limitata all'anno 2022, le proposte e le istanze, di cui alla prima comunicazione Alperia e alla comunicazione Terna, avanzate da ALPERIA TRADING ai sensi del combinato disposto dei commi 64.30, lettere a) e b), e 77.51, lettera j), fatte salve le previsioni e le precisazioni esplicitate in premessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica, a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini